LEGGE QUADRO SULLA PROTEZIONE DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

Art. 11

Partecipazione al procedimento amministrativo

Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonche' ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Versione in vigore dal 22 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
Estremi	Legge 22 febbraio 2001, n. 36
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-sulla-protezione-dalle-esposizioni-a-campi-elettrici/art-11-partecipazione-al-procedimento-amministrativo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it